



L'INAFFERRABILE CONCETTO DI BENE CULTURALE di Fabrizio Lemme

Si dice, in filosofia, che quando si affronta un argomento, il primo problema è quello di definirne l'oggetto ed i limiti concettuali.

Quindi, quando si affronta il diritto dei beni culturali, il primo problema è quello di intendersi sul significato di "bene culturale".

Come ho scritto altre volte su queste pagine, non vi è concetto più inafferrabile da quando, sotto la spinta della c.d. "cultura materiale", elaborata sulla rivista "Les Annales", negli anni '30 del secolo scorso, dai filosofi francesi Marc Bloch e Lucien Febvre, al termine "belle arti" si è sostituito quello di "bene culturale".

Normalmente, esso è inteso come "testimonianza di civiltà" ed in questo senso, lo intende anche il nostro legislatore, nell'art. 2/2 del Codice dei Beni Culturali. Peraltro, per cercare di capirne qualcosa di più, partiamo dal termine "bene".

Nella fondamentale opera "Principi di economia" (II Ed. 1952), Giuseppe Ugo Papi, del quale sono stato allievo, considerava il bene come quel che appaga un bisogno umano, di qualsiasi specie, materiale o anche spirituale.

E' questa l'essenza economica del bene culturale: l'economia non si limita al solo dato mercantile ma ricomprende tutto quanto abbia attitudine ad appagare un bisogno umano, anche meramente morale o spirituale.

In questo senso si può affermare che l'art. 810 c.c., quando dichiara che oggetto di diritti possono essere soltanto i beni, circoscrive la giuridicità a quanto è economicamente rilevante.

Si tratta di un principio assolutamente elementare, anche se qualcuno non è in grado di afferrarlo.

Il bene culturale, anzi, pur essendo diretto a soddisfare essenzialmente un bisogno spirituale dell'uomo, riguardato dall'ambito degli operatori del mercato, è anche una merce.

E' per questo che definii un "non sense" legislativo quella strana disposizione, ormai abrogata (art. 1/3 Legge 19.4.1990 n. 84), ove si affermava che i beni culturali, in quanto testimonianze della nostra identità culturale, non potevano considerarsi come merce. Ma cos'è una testimonianza di civiltà?

In teoria, quanto documenta il divenire umano, in tutte le sue manifestazioni.

Per la civiltà antica, il valore documentario può dirsi "omnicomprensivo": anche un oggetto minimo (uno spillo, un ago, un utensile ecc.), in grado di testimoniare come vivevano quanti da secoli sono scomparsi, può avere una notevole rilevanza.

Il bene archeologico, pertanto, ha un'area di rilevanza assai maggiore rispetto all'età più recente.

Ma, ad esempio, in riferimento ad oggetti della civiltà contadina ormai largamente in disuso (ad es., gli aratri tirati dai buoi, oggi generalmente sostituiti dai



trattori), può ritenersi la loro indiscriminata rilevanza, come strumenti di un'epoca ormai scomparsa?

Ed un "biroccio", ormai largamente rimpiazzato dall'auto utilitaria, può ritenersi che vada anch'esso tutelato sempre e comunque, come documento di un tempo remoto?

E per gli abiti? Mia nonna si sposò, nel 1894, con un agrario laureato in medicina, mio nonno ed era vestita con un bellissimo abito, che conservo, in seta tessuta dalla Manifattura di San Leucio e confezionato da una famosa sarta napoletana, la mitica "Madama Salerno".

Se mia figlia volesse portare all'estero quell'abito, documento di una cultura ormai largamente trascorsa, dovrebbe chiedere una licenza di esportazione? E questa potrebbe essere anche rifiutata, in funzione del prevalente interesse pubblico alla tutela?

E per i multipli? Esistono monete antiche testimoniate da migliaia di esemplari ma ognuno di essi, almeno secondo Salvatore Settis, ha un'autonoma rilevanza di documento di cultura e quindi merita tutela.

Vediamo allora, in termini concreti, che "testimonianza di civiltà" ha un significato talmente lato, da poter includere tutto e creare notevoli incertezze.

Ma per quanti sforzi possiamo fare, non troveremo mai una formula definitoria in grado di restringere concettualmente il concetto appunto di "testimonianza di civiltà".

Il diritto ha aspirato a costituirsi come scienza a partire dal diritto romano tardo-imperiale, quando alla

"tecnica" dei giuristi classici (che ebbe il suo apice con Giuvenzio Celso e Salvio Giuliano), sostituì, dall'età dei Severi in poi (il primo giurista orientato in tal senso è stato Ulpiano), le grandi formule definitorie, in grado di fondare la c.d. "dogmatica": ossia, di sostituire al diritto fondato soltanto sulle similitudini con i precedenti, quello costituito come un insieme armonico di strutture concettuali.

Per il concetto di bene culturale, dobbiamo invece tornare all'antico (e, come direbbe Giuseppe Verdi, "sarebbe un progresso"): dobbiamo rinunciare a costruire un dogma (ossia un concetto) e tornare ad una mera sperimentazione pratica, guidata da un sano illuminismo.